



**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
BCC DI MARCON-VENEZIA TF 1,00% 01.02.16 – 01.08.18 30m**

CODICE ISIN IT0005161606

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni.

Il prestito obbligazionario “Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia 1,00% 01.02.2016 – 01.08.2018 30 mesi” è di un importo massimo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni) ed è costituito da massimo 4.000,00 (quattromila) titoli al portatore del valore nominale di euro 1.000,00 (mille). Il Lotto Minimo sottoscrivibile è pari a euro 10.000,00 (diecimila) e multipli di 1.000,00 (mille). Durante il periodo di collocamento gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiori al Lotto Minimo. Qualora al termine del periodo di sottoscrizione l’importo collocato risulti inferiore all’importo massimo, l’emissione verrà effettuata per l’importo collocato. Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 213 del 24.06.1998 e al Regolamento Congiunto Consob/Banca d’Italia del 22.02.2008.

Articolo 2 – Periodo di Offerta.

Le Obbligazioni saranno offerte dal 01.02.2016 al 27.06.2016, salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di offerta, che verrà comunicata al Pubblico con apposito Avviso da pubblicarsi presso la Sede Legale, le Dipendenze e sul sito della Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia www.bccmarconveneziasp.it.

Articolo 3 - Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di euro 100,00 ogni euro 100,00 di capitale nominale, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di sottoscrizione. Ciascun titolo dà diritto a ricevere il pagamento n. 05 cedole semestrali di interesse, scadenti il 01 febbraio e il 01 agosto di ogni anno.

Articolo 4 - Godimento e durata.

Il prestito ha godimento a partire dal 01.02.2016. La durata del prestito è di 30 mesi e sarà rimborsato alla pari in unica soluzione alla scadenza finale del prestito, il 01.08.2018, fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva Europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, con particolare riferimento all’applicazione dello strumento del “bail-in”.

Articolo 5 - Interessi.

Le obbligazioni fruttano un interesse semestrale lordo, pagato posticipatamente il 01 febbraio e il 01 agosto di ogni anno, calcolato sulla base dell’anno civile e assoggettato alla normativa fiscale di tempo in tempo vigente. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi. Qualora il pagamento degli interessi cada in giorno non bancario, lo stesso sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Il tasso di interesse è fisso ed è pari al 1,00% annuo lordo, corrispondente al 0,74% al netto dell’attuale ritenuta 26% prevista dal D.L. 24.04.14 n. 66, e sarà pagato in due cedole semestrali, ciascuna dello 0,50% lordo e 0,37% netto.

Articolo 6 - Pagamento cedole e rimborso prestito.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Marcon – Venezia, mediante accredito nel rapporto collegato al deposito amministrato.

Articolo 7 - Termini di prescrizione e di decadenza.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi e dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale.

Articolo 8 - Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Articolo 9 – Mercati e Negoziazione.

Le obbligazioni non sono trattate su alcun mercato regolamentato o equivalente e l'Emittente non si impegna a richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in alcun mercato regolamentato, né alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF/Internalizzatore sistematico). L'Emittente inoltre non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa del cliente.

Tuttavia la Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia potrà negoziare tali titoli al di fuori dei mercati regolamentati, in contropartita diretta con la clientela, praticando un prezzo in linea con le condizioni di mercato. Tale prezzo sarà determinato in base al modello di pricing indicato nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini prevista dalla Direttiva Mifid 2004/39/CE, disponibile presso la sede e le filiali della Banca e pubblicata sul sito internet www.bccmarconveneziasp.it.

Articolo 10 – Servizio del prestito.

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli Intermediari Autorizzati aderenti a Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6 – 20154 Milano) o presso la Sede e le Filiali dell'Emittente, in contante o mediante accredito sul conto corrente dell'investitore.

Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 11 - Varie.

La titolarità delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti, ad eccezione di quelle riguardanti il valore delle cedole, saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avvisi esposti nei locali aperti al pubblico della Sede e delle filiali della Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia o pubblicati sul sito internet www.bccmarconveneziasp.it.

Articolo 12 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Venezia; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis C.C., il Foro di residenza o elettivo di quest'ultimo.

1. INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Articolo 13 - Rischi.

Rischio di liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta. Il portatore delle obbligazioni potrebbe trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza, a meno di dover accettare una riduzione del prezzo delle obbligazioni pur di trovare una controparte disposta a comprarle. Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle obbligazioni stesse all'atto dell'emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidità. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'Emittente non assume l'onere di controparte, per cui esiste la probabilità che il sottoscrittore si trovi nell'impossibilità di rivendere le obbligazioni prima della scadenza naturale, a meno che non ricerchi autonomamente una controparte disposta ad acquistare i titoli.

Rischio tasso di mercato

In caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza, l'Investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso" in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificherà una riduzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento. L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso fisso è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo, cioè il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso.

Rischio relativo ai conflitti di interesse

La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia Sc ha un interesse in conflitto nell'operazione di collocamento del presente prestito, in quanto trattasi di valori mobiliari di propria emissione, perché l'Emittente opererà anche quale Responsabile del Collocamento, Agente per il Calcolo, nonché Controparte nell'eventuale negoziazione in contropartita diretta. Ciò potrebbe determinare una situazione di conflitto nei confronti degli investitori.

Rischio connesso al Bail-in

La Direttiva 2014/59/UE dell'Unione Europea (BRRD - *Bank Recovery and Resolution Directive*) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. "*bail-in*" che consente, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca; nonché a mantenere la fiducia del mercato. Il *bail-in* si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; ii) obbligazioni subordinate; iii) obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese; iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000). Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza.

Articolo 14 - Esempificazione del rendimento.

Il rendimento cedolare lordo è calcolato applicando al valore nominale il tasso percentuale periodale.

Per l'emissione prevista nel presente regolamento:

taglio minimo euro	10.000,00
tasso annuo lordo	1,00%
tasso annuo al netto della rit. 26%	0,74%
tasso periodale (semestrale) lordo	0,50%
tasso periodale (semestrale) netto	0,37%
cedola lorda semestrale euro	50,00
cedola netta semestrale euro	37,00

GLOSSARIO PER L'INVESTITORE

Il presente glossario è conforme alle Linee guida ABI in materia di informazioni da fornire al sottoscrittore di titoli obbligazionari

BAIL-IN: Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

BASIS POINT (Punto Base): il *Basis Point* è un'unità che misura uno *spread* o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto percentuale. Se i tassi salgono dal 3,00 al 3,15, il tasso è salito di 15 basis points.

DATA DI GODIMENTO: giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di una obbligazione.

OBBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la Banca emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.

PREZZO ALLA PARI: modalità di determinazione del prezzo di sottoscrizione di un titolo, caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un titolo è rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale.

RATING (Agenzia di): società indipendenti da gruppi industriali, commerciali e finanziari, specializzate nell'attribuire ad emittenti o a strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; A+; BBB; BB; B-), un giudizio sulla capacità dell'emittente di rimborsare gli strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario da questi emesso ad essere rimborsato.

REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE: procedimento tramite il quale gli strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.

RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuta estera): in un titolo denominato in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della variazione del tasso di cambio dell'euro.

RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio che la controparte non adempia, alla scadenza, ai propri obblighi contrattuali.

RISCHIO DI LIQUIDITA': rischio di dover accettare una riduzione del prezzo del titolo, qualora l'investitore intenda procedere alla vendita prima della scadenza, dovuto alla difficoltà di trovare una controparte disposta a comprare.

RISCHIO DI MERCATO: rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti finanziari a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dei titoli dovute, ad esempio, al variare del tasso (*rischio di tasso*) e/o del cambio (*rischio di cambio*).

RISCHIO DI PREZZO: vedi RISCHIO DI TASSO

RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO: poiché l'emittente si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo, nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato.

RISCHIO DI TASSO: rischio legato alla variazione dei tassi di interesse: un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un titolo e viceversa.

RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilità (credit risk) che l'emittente di un'obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri obblighi (pagare le cedole e/o rimborsare il capitale).

SPREAD DI PREZZO: differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto praticato da un intermediario.

SPREAD DI TASSO: differenza che aggiunta o sottratta al tasso di interesse scelto come parametro di indicizzazione, definisce il tasso offerto.

STEP-UP (e Step-down): sono titoli la cui cedola è predeterminata ma non costante, cioè crescente (step-up) o decrescente (step-down).

TITOLO AL PORTATORE: titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo garantisce la titolarità a chi lo detiene ed è sufficiente per l'esercizio dei diritti relativi.

TITOLO NOMINATIVO: titolo intestato ad una determinata persona. Solo colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato a far valere il titolo stesso. Il trasferimento avviene tramite una dichiarazione scritta di cessione del diritto e la consegna.

VALORE NOMINALE: valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.

VOLATILITA' DEL PREZZO DI UN TITOLO: indice (statistico) volto a misurare l'ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si distinguono: (1) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (2) la volatilità implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su mercati regolamentati

Marcon, 22.01.2016

Bcc, di Marcon-Venezia
Il Presidente

